

**Regolazione rifiuti ARERA – Proroga al 18 febbraio 2020 del termine di invio dei questionari sulla qualità per i Comuni che svolgono attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza e pagamento contributo ad ARERA**

**30 gennaio 2020**

**Compilazione questionari qualità e iscrizione Anagrafica operatori**

Come noto, l’ARERA ha dato avvio ad una raccolta per la trasmissione dei dati e delle informazioni in materia di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani anche differenziati, urbani e assimilati, nell’ambito del quale rientra il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti ([Deliberazione 226/2018/R/rif](#) e [Determina 4/2019 – DRIF](#)).

Sono tenuti alla compilazione della suddetta raccolta **tutti i Comuni che al 31 dicembre 2018 gestivano unicamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti**, come definita dall’articolo 1 dell’Allegato alla deliberazione 444/2019/R/rif. Tale attività comprende le seguenti operazioni:

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l’invio degli avvisi di pagamento);
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione di campagne ambientali;
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani;

I Comuni dovranno fornire i dati esclusivamente attraverso l’apposita modulistica allegata alla Determina 4/2019 - DRIF. È inoltre disponibile un [Manuale di istruzioni](#) per la compilazione dei prospetti e per la trasmissione dei dati.

**In considerazione delle richieste pervenute, i termini per l’invio dei dati sono stati prorogati dal 31 gennaio 2020 al 18 febbraio 2020.**

Si ricorda che sul tema della “qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani anche differenziati, urbani e assimilati”, l’Autorità, ai sensi della deliberazione [226/2018/R/rif](#) ha dato avvio ad una raccolta per la **trasmissione dei dati e delle informazioni**.

In un primo momento erano tenuti alla compilazione della suddetta raccolta i soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano le attività di raccolta e trasporto e/o spazzamento delle strade, ivi inclusi i Comuni che gestiscono tali attività in economia (Determinazione [3/DRIF/2019](#)). Sono esclusi dagli obblighi gli operatori che svolgono esclusivamente le attività di recupero e smaltimento. Per questi soggetti, il termine per la raccolta ed invio dei dati è scaduto l'8 novembre 2019, come risulta dal [comunicato ARERA](#).

Solo in un secondo momento, ARERA ha effettuato una disamina del settore da cui è emerso che *“nella maggioranza dei casi la predetta attività (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) viene gestita dai Comuni, quale unica attività svolta nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti”* (Determina 4/2019 – DRIF), prevedendo come sopra anticipato l’invio di questionari anche per tali soggetti.

**Per poter ottemperare alla trasmissione di dati ed informazioni è tuttavia necessaria l’iscrizione in “Anagrafica operatori”;** infatti, con la deliberazione 715/2018/R/RIF, l’Autorità ha esteso gli obblighi di anagrafica al settore dei rifiuti urbani e, più in particolare, in fase di prima attuazione (3/DRIF/2019), solo ai soggetti che svolgono almeno una delle seguenti attività: raccolta e trasporto dei rifiuti, trattamento (recupero e smaltimento), spazzamento delle strade, spedizioni transfrontaliera, ivi inclusi i Comuni che gestiscono tali attività in economia. **Tale obbligo ora sussiste anche per i Comuni che svolgono attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.**

### **Contributo Arera**

Si ricorda inoltre che, in base alla deliberazione n.[355/2019/A](#), il **17 gennaio 2020 è scaduto il termine per il pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità.**

Per gli anni 2018 e 2019, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti, è fissato nella misura dello 0,30 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi agli esercizi 2017 e 2018.

Sono tenuti al versamento i soggetti che svolgono attività relative a:

- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
- spedizione transfrontaliera.

Sono esonerati i soggetti che non hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafica operatori perché non svolgono alcuna delle attività nei settori di competenza dell'Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:

- svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze o oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-ter, d.lgs 152/06;
- svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.

Per ulteriori informazioni si può consultare il [comunicato Arera](#).

Per informazioni relative ai termini e alle azioni da compiere da parte dei soggetti tenuti al versamento si rimanda alla determina pubblicata al seguente indirizzo web: <https://www.arera.it/it/docs/19/173-19Dagr.htm>.

In considerazione delle difficoltà segnalate da molti Comuni tenuti agli adempimenti sopra riepilogati, **l'ANCI ha chiesto ad ARERA la proroga dei termini** relativi al pagamento del contributo in questione.